

(N. 2163)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSI e GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1967

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
sull'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1961 è stato presentato dal Governo al Parlamento un disegno di legge (n. 1686 - Senato, III legislatura) riguardante sostanziali modifiche all'attuale ordinamento dello stato civile.

Le due modifiche principali proposte in detto disegno di legge, composto di 202 articoli, consistevano:

a) nella soppressione del secondo originale dei registri dello stato civile (da depositare presso gli archivi dei Tribunali) e relativa sostituzione dell'originale stesso con traduzione in microfilmatura;

b) nella eliminazione dell'istituto della trascrizione degli atti dello stato civile nei Comuni di residenza delle persone interessate all'evento di stato civile.

Il disegno di legge non è stato esaminato dal Parlamento nella precedente legislatura.

In considerazione che le innovazioni di cui al punto a) sembrano di difficile attuazione, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista giuridico (difficoltà di fornire tutti i Comuni ed i Tribunali d'Italia di apparecchiature di riproduzione in microfilmature e di lettura; impossibilità di riportare le eventuali annotazioni marginali apposte sul-

l'originale depositato presso i Comuni sull'altro originale microfilmato depositato presso gli archivi dei Tribunali) e ritenuto che i principali motivi che indussero il Governo a presentare il ricordato disegno di legge nel 1961 debbono essere ricercati nella intenzione di eliminare l'enorme ingombro degli archivi giudiziari, di snellire le procedure e di recuperare il personale destinato all'aggiornamento degli atti, si sottopone, onorevoli senatori, al vostro esame e alla vostra approvazione il presente disegno di legge che, eliminando il superato istituto della trascrizione degli atti di stato civile nei Comuni di residenza, consentirà ai Comuni ed ai Tribunali un recupero di personale da destinare ad altri compiti di istituto.

Nella relazione al disegno di legge Gonella del 1961 si legge: « Il numero dei registri e degli atti da conservare ha già raggiunto cifre elevatissime ed è destinato ad aumentare col tempo sia in rapporto alla crescita costante della popolazione sia per i sempre più numerosi eventi che investono la vita di ogni singolo cittadino, nell'andare del tempo.

« I principali svantaggi dell'attuale sistema sono i seguenti:

1) l'enorme ingombro degli archivi giudiziari provocato dagli atti e dalle annotazioni trasmessi, in continuo incremento per le cause sopra indicate, con conseguente necessità di occupare sempre nuovi e più vasti locali e con crescente difficoltà di organizzare l'attività di conservazione;

2) il pericolo di distruzione degli atti ad opera di muffe, insetti, umidità, incendi od altri eventi;

3) la materiale difficoltà e spesso impossibilità di effettuare l'apposizione delle annotazioni sugli atti, a causa della laboriosa ricerca dei registri negli archivi, nonchè la necessità di impiegare per detti compiti numeroso personale che viene distolto dalle sue principali funzioni, per le quali, spesso, risulta inadeguato, pur dedicandovisi intieramente.

« Gli atti attualmente giacenti presso gli archivi delle cancellerie ascendono ad 873 milioni di cui circa 640 milioni costituiti da allegati; lo spazio occupato da essi è di 873 mila metri cubi con un aumento annuo di 11.000 metri cubi, corrispondenti a circa 11 milioni di nuovi atti e la spesa complessiva, tra valore degli immobili occupati, perdita di interessi, calcolati prudenzialmente al 5 per cento annuo, per il mancato investimento dei medesimi immobili e onere del trasporto dei registri dai Comuni ai Tribunali, arriva ad un totale di 160 milioni di lire all'anno, suscettibili di aumento continuo e notevole.

« Mantenendo l'attuale sistema è inevitabile che tra non molto si determini una completa paralisi del servizio presso le cancellerie dei Tribunali, per insufficienza del personale e la vastità crescente dei compiti.

« È anche inevitabile che il problema dei locali giudiziari, già tanto grave e pressante, si aggravi ulteriormente in modo irrimediabile ».

La soppressione di alcune serie della parte seconda dei registri dello stato civile, dove vengono trascritti gli atti dello stato civile formati nei Comuni nei quali l'evento si è verificato, rilevatesi superflue dopo l'entrata

in vigore della legge sui servizi anagrafici n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del relativo regolamento di esecuzione n. 136 del 31 gennaio 1958, consentirebbe sicuramente ai Comuni ed ai Tribunali un certo recupero di personale ed una utilizzazione dei propri ambienti, con una sensibile riduzione dei costi, tenuto conto che i predetti registri debbono essere tenuti anch'essi in duplice esemplare ed aggiornati continuamente in conformità degli atti originali.

Gli articoli 78, 131 e 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, prescrivono che gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, ricevuti in un Comune diverso ove i genitori dei neonati, i nubendi e i deceduti hanno la residenza, debbono essere trascritti nei Comuni ove essi hanno la residenza. Ciò farebbe pensare che l'interessato, anzichè chiedere la certificazione dell'atto che l'interessa al Comune ove l'evento ebbe a verificarsi, possa chiederla al Comune di residenza e che questo sia obbligato a rilasciarla. Se tale scopo appare vero a prima vista, sostanzialmente non lo è. Si deve rilevare, infatti, che, per una interpretazione comunemente data, da un atto trascritto non possono scaturire certificazioni e che la trascrizione non segue il cittadino nei suoi eventuali successivi trasferimenti di residenza.

Ci sono poi delle considerazioni di carattere pratico che confortano tale interpretazione.

Infatti, nella trascrizione degli atti, per errata interpretazione della grafia, o per qualche errore nella dattiloscrittura, l'atto trascritto può subire delle alterazioni, e quindi non corrispondere esattamente all'originale, ed inoltre le relative annotazioni che dovrebbero essere apportate a margine o in calce dell'atto trascritto non vengono in effetti annotate. Quanti atti di nascita trascritti sono tuttora privi di annotazione marginale di avvenuto matrimonio? Quante annotazioni di morte non sono state apportate in calce agli atti di nascita trascritti? Quante annotazioni di apertura e chiusura di tutela, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento non risultano apportate sugli atti trascritti nei Comuni di residenza mentre sono state già apposte sugli atti originari? Per le pre-

dette considerazioni, infatti, gli ufficiali dello stato civile chiedono logicamente, per uso matrimonio, le copie integrali degli atti di nascita dei nubendi rilasciate dai Comuni di nascita e non le copie degli atti trascritti rilasciate dai Comuni di residenza.

Altro svantaggio da non sottovalutare, derivante dall'attuale sistema, è la costituzione di due numeri di atti dello stato civile riferentisi allo stesso evento e alla stessa persona; un numero, infatti, è assegnato all'atto al momento della formazione nel Comune dove l'evento si è verificato ed uno nuovo viene assegnato nel Comune di residenza al momento della trascrizione. Poichè, poi, negli atti anagrafici deve essere indicato il numero dell'atto di stato civile e intanto nessuna disposizione prevede quale dei due numeri deve essere quello da riportare nei predetti atti, grande è la confusione che ne deriva in quanto ogni Ufficio segue una propria prassi. Nulla di grave in tutto questo se il numero indicato negli atti anagrafici fosse fine a se stesso; ma l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 432 del 2 maggio 1957 sancisce l'obbligo che nelle carte di identità, al posto della paternità e della maternità dell'intestatario deve essere indicato il numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro, e poichè la carta di identità la rilascia il Sindaco del Comune di residenza, nel predetto documento viene indicato il numero dell'atto di nascita trascritto e non di quello originario.

Unitamente agli svantaggi, l'attuale sistema della trascrizione appare anche superato se si esamina la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il conseguente regolamento di esecuzione del 31 gennaio 1958, n. 136. La predetta legge ha in effetti riconosciuto valore di atto pubblico agli atti anagrafici e conferito autonomia alla figura dell'Ufficiale di anagrafe, attribuendo così una nuova e notevole importanza ed efficacia agli adempimenti anagrafici. Tra questi adempimenti l'articolo 6 della legge e l'articolo 10 del Regolamento fanno obbligo all'Ufficiale di stato civile di dare comunicazione a quello di anagrafe delle notizie concernenti le nascite, le morti, i matrimoni, le sentenze del-

l'Autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

Tutte queste ragioni suggeriscono di modificare gli articoli 64, 66, 78, 124, 125, 131, 132, 134, 137 e 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Nessuna modifica viene, ovviamente, apportata alla trascrizione in Italia degli atti di stato civile formati all'estero, per i quali continueranno ad essere applicate le norme attualmente in vigore (articolo 51 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Con il presente disegno di legge si intende, altresì, eliminare un'altra procedura rilevatasi superflua e complessa.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, impone l'obbligo all'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso di trasmettere « copia dell'atto di morte » al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di nascita del defunto, affinché sia provveduto all'annotazione della morte in calce all'atto di nascita del defunto stesso. Questa procedura comporta indubbiamente una sensibile perdita di tempo ed anche una percentuale elevata di errori. Si sa, infatti, che pochissimi Comuni sono muniti di apparecchiature per fotoriproduzione di atti dai registri dello stato civile e quindi è necessario scrivere la copia a mano o a macchina con grave disagio degli Uffici di stato civile dei piccoli Comuni dove un solo impiegato deve fare tutto; il disagio è ancora maggiore nei mesi di elevata mortalità senile nei Comuni sede di gerontocomi. Nella copia dell'atto di morte sono contenute, poi, notizie che non interessano ai fini dell'annotazione marginale (ora della morte, luogo della morte, denunciante la morte, testimoni all'atto di morte).

In considerazione di quanto sopra si propone di provvedere all'annotazione della morte con la stessa procedura dell'annotazione di matrimonio prevista dall'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che fa obbligo all'Ufficiale dello stato civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato di darne comunicazione al Procura-

tore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune ove ciascuno degli sposi è nato. Ciò è stato anche prospettato nel disegno di legge Gonnella del 1961.

Una ultima innovazione che si suggerisce — più che innovazione si tratta di una interpretazione autentica dell'attuale norma — riguarda la chiara indicazione nell'atto di nascita del primo nome imposto al bambino.

L'articolo 6 del Codice civile dispone: « Ogni persona ha diritto *al nome* che le è attribuito per legge » e l'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, così recita: « L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino ed *il nome che gli è dato* ».

Da ciò si deduce chiaramente che si è voluto stabilire che ciascuna persona debba avere « un solo nome ».

Di fronte a queste precise direttive dettate dalla legge, è invalsa tuttavia la consuetudine di dare ai figli più nomi e di chiedere che essi siano inseriti nell'atto di nascita; il che si spiega soprattutto con il desiderio del dichiarante di attestare solennemente la propria stima o devozione nei confronti di più persone.

Di tutti i nomi indicati nell'atto di nascita generalmente uno soltanto viene adoperato poi da ciascun cittadino per la necessità della sua vita e da altri per indicarlo e chiamarlo nei rapporti sociali.

Quando il nome usualmente portato coincide col primo dei nomi scritti nell'elenco di nascita, non vi è luogo ad inconvenienti; ma non altrettanto può dirsi, ed il caso purtroppo non è infrequente, quando questa coincidenza non esiste, essendovi allora la possibilità di equivoci e di conseguenti difficoltà per l'accertamento della identità delle persone, non essendo spesso chiari i segni di interpunzione tra un nome e l'altro; difficoltà che sono maggiormente gravi se

si ripercuotono nel campo dei rapporti giuridici.

Più grave si presenta la situazione quando ci si trova di fronte ai nomi doppi o abbinati che presi singolarmente possono costituire due nomi come ad esempio: Maria Angela, Maria Anna, Maria Grazia, Paolo Emilio, Marco Aurelio, Francesco Paolo, eccetera.

La confusione in materia è stata ed è tuttora grave, tanto è vero che il Ministero di grazia e giustizia, nell'interpretare l'articolo 374 del Codice civile del 1865 (riportato integralmente nell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238), con circolare del 15 dicembre 1908 indirizzata ai Rappresentanti del Pubblico Ministero, raccomandava ai predetti di « richiamare l'attenzione delle Autorità ed Uffici dipendenti da questo Ministero o posti sotto la sua sorveglianza, onde tutti e ciascuno, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e segnatamente i notari, gli ufficiali giudiziari e gli ufficiali dello stato civile, si attengano all'osservanza di quanto sopra, procurando in ogni miglior modo che i cittadini negli affari, atti o formalità che li riguardano, usino sempre del primo nome scritto nell'atto della loro nascita ». Per porre fine a questo incerto stato di cose, si ritiene di dover modificare l'articolo 71 dell'attuale ordinamento nel senso di chiarire che, tranne il primo nome, tutti gli altri eventuali nomi enunciati nell'atto di nascita e indicati tra parentesi sono privi di effetto.

Onorevoli senatori, considerata l'urgenza di eliminare i gravi inconvenienti segnalati confidiamo che vogliate confortare con la vostra ambita approvazione il presente disegno di legge che, in undici articoli, propone alcune modifiche all'attuale ordinamento dello stato civile, modifiche che non comportano alcun aggravio al bilancio dello Stato e che senza dubbio alleggeriscono gli oneri delle burocrazie comunali e statali, aumentandone l'efficienza e la funzionalità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 64 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La prima parte dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella parte seconda si iscrivono: ».

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nella stessa parte seconda si trascrivono: ».

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi ».

**Art. 4.**

L'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di nascita di un bambino fuori del Comune in cui i genitori hanno la residenza, l'Ufficiale dello stato civile che ha

ricevuto l'atto o che lo ha trascritto nel caso in cui all'articolo 81, ne dà comunicazione, entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza dei genitori, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

#### Art. 5.

All'articolo 124 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma quarto » sono sostituite dalle parole « comma terzo ».

Il primo comma dell'articolo 125 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 125 è abrogato.

Al quarto ed al quinto comma dell'articolo 125 le parole « serie C » sono sostituite dalle parole « Serie B ».

#### Art. 6.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'Ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza degli sposi, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

#### Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma terzo » sono sostituite dalle parole « comma secondo ».

Al primo comma dell'articolo 134 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, le parole « comma quinto » sono sostituite dalle parole « comma quarto ».

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il secondo comma dello stesso articolo 137 è abrogato.

Al terzo comma dell'articolo 137 le parole « serie B » sono sostituite dalle parole « Serie A »; al quarto e al quinto comma dell'articolo 137 le parole « Serie C » sono sostituite dalle parole « Serie B ».

#### Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'articolo 175. Se la nascita è avvenuta in altro Comune, egli deve darne prontamente avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi detto Comune, affinché sia provveduto all'annotazione sui registri di nascita a norma del predetto articolo 175 ».

Il terzo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Se il defunto era residente in un altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte ne dà comunicazione entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune in cui il defunto aveva la sua residenza; affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

## Art. 10.

L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore, a termine dell'articolo 345 del Codice civile, spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto, dopo averne avuta comunicazione dall'Ufficiale di anagrafe ».

## Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.